

ORIGINALE

**Prot. Gen N. 20210072213****Data: 15-12-2021****PROVINCIA DI ALESSANDRIA****DECRETO DEL PRESIDENTE****N. 214 DEL 16-12-2021****OGGETTO:**

FASE DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL ART. 27 BIS D.LGS. 152/06 E S.M.I. E CONTESTUALE DOMANDA PER MODIFICA SOSTANZIALE DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE A.I.A. AI SENSI DELL ART. 29-NONIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. PER ATTIVITA' DI RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI OPERAZIONI R12, R13, D13,D14, D15 LOCALIZZATO IN FRAZ. TERRANOVA, STRADA MORTARA N. 2 CASALE M.TO (AL).  
PROPONENTE: MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL VIA REGIONE AUTOPORTO N. 6 POLLEIN.

**IL PRESIDENTE**

Visto il verbale di proclamazione in data 25.09.2017 alla carica di Presidente della Provincia;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 1, comma 55 della Legge 56/2014;

Visto l'art. 18, comma 3 dello Statuto della Provincia;

**Premesso che:**

In data 20/05/2020, nostro protocollo di ricevimento n. 27197 del 22/05/2020 Luca MARAZZATO in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l con sede legale in Pollein (AO) Via Regione Autoporto n. 6, presentava domanda di pronuncia di Compatibilità Ambientale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale domanda per Modifica Sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per attività di recupero e smaltimento rifiuti (operazioni R12, R13, D13,D14, D15) localizzato in Fraz. Terranova, Strada Mortara N.2 – CASALE M.TO (AL).

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Il progetto presentato riguarda modifiche e migliorie all'impianto esistente di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; le modifiche sono relative esclusivamente alla gestione dei rifiuti, ai quantitativi di stoccaggio annuale/istantaneo e non comporta nuove tipologie di lavorazioni e/o trattamenti ed in particolare:

- una variazione dei quantitativi stoccati e dei flussi di rifiuto;
- la realizzazione di un'area di lavaggio per mezzi d'opera;
- la costruzione di n. 2 nuovi box di stoccaggio sotto tettoia;
- l'installazione di una pressa per riduzione volumetrica dei rifiuti pericolosi;
- la realizzazione di un impianto di captazione e abbattimento delle emissioni;
- installazioni di serbatoi di stoccaggio interni al capannone esistente.

Il Dirigente di Direzione individuava il relativo Responsabile del Procedimento della procedura coordinata, che dava attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e partecipazione, e quindi si dava avvio all'istruttoria secondo le procedure previste dalla Legge.

In data 26.06.2020 veniva pubblicata, in forma riservata, sul sito istituzionale dell'Ente la documentazione progettuale presentata dalla ditta Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.

Nella stessa data, con nota nostro Protocollo Generale n. 33274 veniva data comunicazione della avvenuta pubblicazione sul Sito dell'Ente della documentazione progettuale presentata dalla ditta specificando che ai sensi del comma 3 dell'art. 27-bis del D.Lgs 152/2016 e s.m.i. entro 30 giorni dalla pubblicazione della documentazione sul sito web della Provincia, gli Enti coinvolti nel procedimento dovevano verificare, per quanto di propria competenza, l'adeguatezza e la completezza della documentazione presentata dal proponente, necessaria a consentire la compiuta istruttoria tecnico/amministrativa, finalizzata al rilascio di ogni singola autorizzazione, intesa, concessione, licenza, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

Al Presidente veniva trasmessa Informativa AINF n. 9/35100 del 08.07.2020 attestante l'avvenuta presentazione del progetto e del relativo avvio del procedimento, con la quale il Presidente stesso dichiarava che non era necessario assoggettare il progetto ad inchiesta pubblica.

Con successiva nota n.p.g. n. 39443 del 29.07.2020 veniva avviato il procedimento di V.I.A. ed ai sensi dell'art. 27 bis - comma 4 decorrevano i 60 giorni (dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito), concessi al pubblico interessato per la presentazione di eventuali osservazioni.

Nel termine dei 60 giorni, che scadevano il 26.09.2020 non venivano presentate osservazioni concernenti la Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all'oggetto.

Ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in data 24.09.2020, previa regolare convocazione (n.p.g. 45151 del 28.08.2020) si teneva la prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa al progetto di modifica all'impianto esistente di stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, il cui svolgimento è dettagliatamente riportato nel Verbale prot. n. 53587 del 7.10.2020, qui integralmente richiamato e sinteticamente riportato, nonché custodito agli atti della pratica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione.

L'Organo Tecnico Provinciale, al cui contenuto di dettaglio si rimanda evidenziava:

## GESTIONE RIFIUTI

*1) In relazione alla rinuncia al ritiro di alcuni codici CER e introduzione di nuovi codici CER.: rinuncia alla gestione dei rifiuti putrescibili appartenenti alla tipologia 10 (rifiuti non pericolosi e assimilabili) ed ai*

rifiuti appartenenti alla categoria 6 (tessili) non si ravvisano motivi ostativi. Per quanto riguarda le gestione dei rifiuti di amianto si anticipa l'inserimento nell'atto autorizzativo di alcune prescrizioni gestionali.

2)- *revisione e nuova tipologia di denominazione delle aree, spostamento degli stoccaggi di alcuni codici CER in aree diverse da quelle attuali, revisione del dimensionamento di alcune aree di stoccaggio ed incremento dei quantitativi di stoccaggio istantaneo ed annuale di alcune tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto.*

In merito a tale richiesta non si ravvisano motivi ostativi. L'istante deve provvedere (se non già trasmessi) a trasmettere i singoli files di tutti gli attuali allegati all'AIA contenenti le modifiche richieste, al fine dell'inserimento nell'atto autorizzativo.

3)- *Realizzazione area di lavaggio dei mezzi d'opera.*

In merito a tale richiesta non si ravvisano motivi ostativi.

Si comunica sin d'ora che verrà prescritta la verifica, a firma di tecnico competente, della tenuta idraulica della vasca con pozzetto di accumulo a conclusione dei lavori, prima della messa in esercizio. Per quanto riguarda il rifiuto derivante dal lavaggio dei mezzi, il codice CER di riferimento dovrà essere individuato all'atto di ogni smaltimento, considerando che la sua natura potrebbe variare a seconda del tipo di lavaggio che si effettua.

4)- *Realizzazione n. 2 box di stoccaggio fanghi e sabbie palabili non pericolosi e pericolosi.*

In merito a tale richiesta non si ravvisano motivi ostativi.

Si comunica sin d'ora che verrà prescritta la verifica di tenuta idraulica firmata da tecnico competente, dei due box di nuova realizzazione.

5)- *Pressatura rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto (lana di roccia)*

Tale procedura non si ritiene ammissibile considerata la pericolosità di dispersione di fibre di amianto.

Si ritiene altresì che la Ditta istante presenti una procedura relativa alla misurazione periodica di presenza di fibre d'amianto all'interno del capannone, i cui esiti della verifica dovranno essere trasmessi ad ASL per le opportune considerazioni.

6)- *Integrazione elenco CER di cui al punto 10 del quadro prescrittivo AIA.*

Si chiedono chiarimenti circa le affermazioni in merito al punto 10

7)- *Impianto di captazione delle emissioni odorigene.*

La proposta progettuale prevede l'ampliamento dell'area box sotto tettoia in cui attualmente avviene lo stoccaggio di fanghi e sabbie palabili non pericolosi, terre non pericolose e terre pericolose (aree F, G, H, I) realizzando n.2 nuovi box e la realizzazione di un sistema di captazione ed abbattimento delle arie contenute nel capannone che vada ad integrare l'attuale impianto di abbattimento a nebulizzazione.

Si ritiene, al fine di minimizzare l'impatto odorigeno, che debba essere prevista la chiusura del capannone contenente i box prevedendo almeno 3 ricambi aria/ora e il trattamento della stessa almeno con carboni attivi. Si richiede inoltre di valutare l'introduzione di uno scrubber per il trattamento delle emissioni provenienti direttamente dai box.

Considerato che all'interno dei box è possibile stoccare sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, i valori limite proposti sono da ritenersi troppo elevati e andranno ridotti almeno come di seguito riportato, anche in considerazione del fatto che non sarà possibile una speciazione degli inquinanti:

- Unità odorimetriche 200 OU/mc
- Polveri 5 mg/Nmc
- COV 20 mg/Nmc
- Ammoniaca 5 mg/Nmc

I suddetti valori, rapportati alla portata di 1800 Nmc/h, comporteranno un flusso di massa come di seguito riportato e che verrà fissato come limite anche per le emissioni provenienti dall'intero capannone pari a:

- Polveri 0.009 Kg/h
- COV 0,036Kg/h
- Ammoniaca 0.009 Kg/h

8) *Devono essere meglio specificati i rifiuti che verranno stoccati nei box dell'area F.*

La collocazione dei CER pericolosi e non pericolosi deve essere definita a priori; non è possibile utilizzare le aree alternativamente per le due tipologie di rifiuto.

9) *L'Organigramma* presentato non chiarisce le funzioni presenti ma solo il personale in azienda: occorre produrre un organigramma con indicazione delle funzioni citate nelle relazioni tecniche.

#### ACQUE e SCARICHI

1. individuare e comunicare la procedura di inoltro a smaltimento dei reflui (rifiuto liquido), da inserire nelle procedure di emergenza; t
2. specificare la destinazione delle acque di lavaggio filtri dell'impianto di trattamento prima pioggia;
3. installare un misuratore di portata - provvisto del contatore di volume e di registrazione in continuo dei dati - prima dell'immissione delle acque meteoriche nel bacino disperdente.

#### AGENTI FISICI – RUMORE

Preso atto della documentazione presentata dalla Ditta ed in particolare della valutazione previsionale di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale, si ritiene che la valutazione sia stata correttamente svolta e si anticipano le prescrizioni generali:

In tale sede si dava lettura dei pareri espressi dai vari Enti allegati al sopraccitato verbale che di seguito vengono elencati:

- Contributo ARPA (npg 51285 del 28.09.20) al quale si rimanda per il dettaglio delle valutazioni effettuate. In sintesi si rileva in generale una coerenza del progetto presentato con le BAT di settore in particolare per il sistema di aspirazione dei box.
  - Per le missioni si richiedono specificazioni sulle bocchette di aspirazione dell'impianto di trattamento e sulle modalità di controllo della saturazione dei carboni attivi. Si propongono limiti per COV, Polveri, NH3 e COV da ricondurre a valori più contenuti e si auspica l'inserimento di limite per idrogeno solforato. Si richiedono approfondimenti sulle emissioni fuggitive e sulle convogliate.
  - Si ritiene che le ulteriori misure individuate dal Proponente possano essere considerate adeguate per la minimizzazione del rischio di dispersione di odori nell'ambiente circostante.
  - Relativamente alla tutela della falda superficiale, le misure di contenimento del rischio, se opportunamente mantenute e manuttenute nel tempo dal punto di vista gestionale e strutturale, si ritiene possano essere considerate adeguate a garantire un buon livello di sicurezza e salvaguardia della matrice acqua sotterranea. Si ritiene comunque necessario che il Piano di Monitoraggio venga adeguato prevedendo un sistema di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee mediante l'utilizzo di eventuali pozzi esistenti o, se non disponibili, mediante l'installazione di nuovi piezometri posti a monte e a valle idrogeologica dell'impianto. I dettagli operativi di tale piano potranno essere concordati con Arpa.
  - Lo studio previsionale di impatto acustico attesta il rispetto dei valori limite normativi ai ricettori individuati nei pressi dello stabilimento, ferma restando la necessità che venga condotta una

campagna di rilevamento dei livelli sonori ai ricettori ad impianto avviato nella nuova configurazione progettuale.

- La Ditta è già in possesso di provvedimento di approvazione e gestione delle acque meteoriche. Come dichiarato dal proponente nella documentazione progettuale presentata, si attesta che le modifiche proposte (realizzazione di un impianto di lavaggio mezzi d'opera) non determineranno variazioni al sistema di gestione delle acque di dilavamento meteorico esistente ed attualmente approvato, in quanto non ci sarà ulteriore apporto delle acque di prima pioggia al sistema di depurazione/smaltimento. Considerato, tuttavia, che in questo recapito vengono canalizzate anche le acque di seconda pioggia si chiede, se sia stata valutata la possibilità di riciclo/riutilizzo interno delle acque di seconda pioggia, soluzione di norma preferibile al fine di limitare i quantitativi di acque da smaltire.
- parere Comune di Casale M.to (npg 51283 del 28.09.20) evidenziava che il bacino idrico derivante dalla pregressa attività di cava situato a nord dell'area d'intervento, rientra nell'attività della cava denominata Cascina Guazza non ancora esaurita e che il mappale del foglio 6 n. 119 ricade ai sensi e per gli effetti dell'art. 16.3-3.5 "Aree d'interesse archeologico e paleontologico" delle N.D.A., in Aree a rischio archeologico e Aree a rischio paleontologico; in particolare gli interventi che modificano porzioni di sottosuolo non ancora manomesse dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Richiedeva inoltre che gli Enti Tecnici partecipanti alla Conferenza dei Servizi valutassero l'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene previsto a progetto al fine di raggiungere il miglior risultato possibile con le tecniche oggi a disposizione. Secondo quanto verbalizzato non occorre provvedere al rilascio di autorizzazione paesaggistica.
- parere Regione Piemonte – Settore Territorio e Paesaggio (n.p.g. 49817 del 21.09.20) chiedeva la verifica al Comune di Casale M.to della necessità di rilascio di autorizzazione paesaggistica;
- parere Comando VVF – (n.p.g. 49818 del 21.09.20) evidenziava che la modifica all'impianto non richiedeva l'espressione di parere autorizzativo di competenza;
- parere Direzione Viabilità e Trasporti – (n.p.g. 53052 del 5.10.2020) chiedeva chiarimenti sul quantitativo e sulla tipologia dei mezzi impiegati in ingresso e in uscita dall'impianto conseguenti all'aumento di quantitativi di rifiuti richiesti

La Conferenza si concludeva assegnando alla Ditta 30 giorni eventualmente prorogabili su richiesta della stessa sino a 180 gg complessivi, per la presentazione delle integrazioni.

Successivamente alla Conferenza dei Servizi perveniva il seguente parere:

- parere ASL– (n.p.g.52181 del 30.09.20) richiedeva quanto segue:
  - dovrà essere verificata e monitorata la qualità dell'aria all'interno del capannone ospitante i box dotati di copertura, esistenti e di futura implementazione. Riguardo alla cadenza dei monitoraggi dovrà essere tenuto in considerazione il documento di valutazione dei rischi;
  - dovrà essere esplicitata la capacità di abbattimento degli inquinanti da parte del sistema di trattamento delle emissioni captate nel capannone di cui al punto precedente, convogliate al punto di emissione denominato E1;
  - Il sistema di compattazione dei big bags contenenti lane minerali, non dovrà trattare rifiuti contenenti amianto;

- In assenza di giudizio di qualità ed idoneità d'uso dell'acqua emunta dai pozzi dello stabilimento, dovrà essere garantita la distribuzione d'acqua potabile ai lavoratori. Sui rubinetti di distribuzione dell'acqua degli stessi pozzi dovrà essere riportata la dicitura "acqua non potabile"

In data 3.11.2020 la Ditta Marazzato S.r.l con nota npg 61338 del 5.11.2020, richiedeva la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo di 180 gg con decorrenza dal 7.10.2020 data di ricezione del verbale relativo alla prima conferenza dei servizi.

Con nota npg 61446 del 5.11.2020 veniva comunicata alla ditta ed agli Enti coinvolti nel procedimento l'accettazione di richiesta di sospensione del procedimento per 180 gg ovvero sino alla data del 4.05.2020.

In data 31.03.2021, nostro protocollo generale 20263 del 02.04.2021 la Ditta Marazzato SRL trasmetteva le integrazioni richieste in sede di prima Conferenza dei Servizi, le quali venivano pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione.

In relazione alla documentazione integrativa presentata, previa regolare convocazione (n.p.g. 21185 del 9.04.2021) si teneva la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 6.05.2021 le cui risultanze sono dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 31851 del 21.05.2021 qui integralmente richiamato e sinteticamente riportato, nonché custodito agli atti della pratica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione.

In sede di Conferenza veniva illustrato il documento dell'Organo Tecnico, di cui si riportano i contenuti salienti della disamina, all'interno del quale in particolare, si prendeva atto di alcune considerazioni della Ditta ma rimaneva aperta la problematica inerente le emissioni odorigene. Relativamente alla richiesta ***Pressatura rifiuti costituiti da materiali isolanti contenenti amianto (lana di roccia)***, nel precedente documento dell'organo tecnico si riteneva che la procedura descritta non fosse ammissibile considerata la pericolosità di dispersione di fibre di amianto e si richiedeva la presentazione di una procedura relativa alla misurazione periodica di presenza di fibre d'amianto all'interno del capannone: nelle integrazioni presentate l'istante specifica che non si intende pressare rifiuti contenenti amianto, ma altri rifiuti, anche pericolosi, che potenzialmente potrebbero essere classificati come cancerogeni.

Propone di mettere in atto un confinamento dell'area della pressa con una struttura completamente chiusa e mantenuta in depressione mediante un impianto di filtrazione aria a circuito chiuso, in modo da garantire che non fuoriescano fibre anche in caso di rottura dei big bags.

Vista la procedura presentata restano comunque perplessità circa la conduzione di tale operazione e si richiedono considerazioni in merito anche dagli altri Enti preposti.

Riguardo **all'impianto di captazione delle emissioni odorigene** si ritiene necessario il tamponamento dell'intero capannone con trattamento dell'aria esausta; si era infatti precedentemente richiesto che, al fine di minimizzare l'impatto odorigeno, fosse prevista la chiusura dell'area box prevedendo almeno 3 ricambi aria/ora e il trattamento della stessa almeno con carboni attivi e l'eventuale introduzione di uno scrubber per il trattamento delle emissioni provenienti direttamente dai box.

La ditta ha ritenuto di non rivedere la progettazione come richiesto nel precedente documento dell'organo tecnico e sebbene si prenda atto dello studio sul potenziale impatto odorigeno presentato e per il quale si rimanda al parere di ARPA Piemonte per le valutazioni tecniche, si ribadisce la necessità, vista la tipologia dei materiali stoccati e le note problematiche di odori per il sito in oggetto, di chiudere completamente l'area dei box prevedendo un sistema di aspirazione e filtraggio dell'aria estratta. La barriera verde prevista nelle integrazioni per contenere gli impatti odorigeni non si ritiene sufficiente al contenimento degli stessi.

In tale sede si è data lettura dei pareri espressi dai vari Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi e che di seguito si elencano:

- - Parere Comune Casale npg 27757 del 05.05.2021
  - - Parere VVF npg 28345 del 7.05.2021
  - - Parere Arpa npg 30373 del 14.05.2021
- Si ricorda per l'emissione E1, tra i composti da sottoporre a limite, anche l'H<sub>2</sub>S e ricondurre i limiti proposti per i restanti parametri a valori più contenuti; per le emissioni diffuse, si ritiene utile un controllo giornaliero delle aree di stoccaggio per verificare la necessità di umidificazione. Si propone, per verificare l'efficienza e l'effettivo dimensionamento dell'impianto a carboni attivi, di effettuare, oltre agli autocontrolli di messa a regime, autocontrolli per i primi 3 mesi di marcia regolare, a cadenza mensile. Riguardo il monitoraggio conoscitivo proposto dalla Ditta per la verifica dello stato di efficienza dei carboni attivi a partire dal 10° mese, si propone di valutare i risultati ottenuti dal monitoraggio mensile precedentemente indicato e rapportato alla quantità d'aria in ingresso e relativo contenuto in COV per modulare la tempistica di controllo proposto dalla Ditta. In riferimento agli autocontrolli, al fine di ottenere una reale rappresentatività dei dati ottenuti, è necessario che la sensibilità del metodo utilizzato scenda ad almeno un decimo del limite imposto e che per il confronto con i limiti venga applicato il metodo medium-bound. Per i metodi di campionamento ed analisi e la consegna dei risultati degli autocontrolli potrà essere fatto riferimento al quanto indicato da ARPA sul proprio sito con indicato nel verbale;
- Si osserva che i campionamenti, e successive analisi di odore eseguite sulle varie sorgenti presenti, individuano nei cumuli di fanghi e sabbie palabili le sorgenti ad elevato tenore di odore (da 1000 a 27000 OU/m<sup>3</sup>). Di fatto le misure indicano in questa fattispecie di rifiuti trattati la sorgente maggiormente significativa di odore. Questi contributi non vengono però considerati in quanto tutti gli stoccaggi dei fanghi vengono convogliati al punto E1 che si assume con concentrazione in uscita inferiore a 300 OU/m<sup>3</sup>, non è tuttavia esplicitato come si ritiene di ottenere l'abbattimento previsto. Le simulazioni di odore rispettano le indicazioni delle linee guida di Regione Piemonte, tuttavia lo studio individua C.na Guazza, posta 200 m a Est rispetto all'attività, come unico ricettore in cui si stima una concentrazione di odore di picco superiore a 1 OU/m<sup>3</sup>, soglia al di sopra della quale il 50% della popolazione percepisce l'odore secondo le indicazioni delle linee guida regionali. In tale area non si garantisce totale assenza di disturbo. Va inoltre garantito l'effettivo abbattimento degli odori provenienti dai fanghi e convogliati al punto E1 al di sotto delle 300 OU/m<sup>3</sup> previste dalla Ditta come limite a camino.
- Riguardo al piano di monitoraggio e controllo per le emissioni diffuse e fuggitive, si osserva che non sono specificate le metodiche di misura con relativi limiti di quantificazione del metodo, le durate dei campionamenti ed il numero di punti. Riguardo alle polveri non è chiaro cosa si intenda per "stima" come modalità di controllo delle diffuse.

Sulla base della documentazione agli atti, richiamando il complesso delle valutazioni espresse in conferenza non si riteneva di avere le necessarie garanzie di tutela degli impatti per potersi esprimere positivamente.

Il Verbale relativo alla seconda conferenza dei servizi si concludeva con la convocazione di un tavolo di confronto tra la Provincia la Ditta ed ARPA sulle tematiche discusse; la Ditta poteva richiedere, una sospensione del procedimento di 15 o 30 gg o per il tempo ritenuto necessario a raccogliere gli elementi necessari al confronto prospettato e finalizzato a ricercare una soluzione condivisa.

Con nota, npg 35315 del 08.06.2021 la ditta richiedeva la sospensione dei termini per 60 gg al fine di adeguare l'impianto alle disposizioni dettate dalla Provincia in sede di seconda Conferenza dei Servizi tenutasi il 6.05.2021 e nella riunione tecnica svoltasi il 25.05.2021.

In risposta alla succitata richiesta, con prot. n. 37000 del 15.06.2021, si comunicava l'accettazione della richiesta di proroga, e sospensione dei termini sino al 6.08.2021.

In data 6.08.2021, tramite Pec (npg 49617 del 12.8.21 ) pervenivano le integrazioni richieste in sede di seconda Conferenza dei Servizi e pertanto in relazione alla documentazione integrativa presentata, previa regolare convocazione (n.p.g. 53359 del 08.09.2021) si teneva la terza seduta della Conferenza dei Servizi, per il giorno 28.09.2021 le cui risultanze sono dettagliatamente riportate nel verbale prot. n. 58412 del 5.10.2021 qui integralmente richiamato e sinteticamente riportato, nonché custodito agli atti della pratica e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente per la pubblica consultazione.

Prima della conferenza dei servizi pervenivano ulteriori integrazioni spontanee da parte della Ditta con ns npg 56164 del 22.9.2021.

Dal verbale della conferenza emergeva quanto segue:

Il Comune di Casale affermava che qualora fosse necessaria la presentazione di istanze edilizie, la Ditta dovrà raffrontarsi direttamente con il Comune per l'ottenimento dei relativi permessi, che saranno conseguentemente rilasciati al di fuori del procedimento di VIA.

I servizi della Provincia di Alessandria per quanto di competenza valutavano le integrazioni spontanee presentate dalla ditta positivamente e ritenevano fosse stato attuato quanto richiesto.

Rimanevano tuttavia alcuni punti, che debbono essere rivisti o corretti ai fini della redazione dell'atto finale.

Le valutazioni di ARPA sono state sostanzialmente positive con l'indicazione di alcune precisazioni e il suggerimento di alcune prescrizioni da inserire nell'atto autorizzativo, tra le quali la richiesta che la Ditta la dovrà tenere un registro relativo alla gestione della problematica odori ed eventuali molestie, a disposizione degli Enti.

In tale sede si è data lettura dei pareri espressi dai vari Enti facenti parte della Conferenza dei Servizi e che di seguito si elencano:

**parere Servizio Gestione Rifiuti** (npg 57087 del 28.09.2021)

**parere Comando VVF** (npg 49818 del 21.09.2020 riconfermato con pec del 20.09.2021 in quanto nulla è cambiato rispetto al precedente parere)

**parere Comune di Casale M.to** (npg 57393 del 29.09.2021)

**parere ARPA** (npg 57403 del 29.09.2021)

**parere Servizio Risorse Idriche** (npg 53785 del 9.9.2021)

La seduta si chiudeva richiedendo alla Ditta l'aggiornamento degli elaborati secondo quanto emerso in Conferenza dei Servizi al fine della redazione dell'atto autorizzativo.

In data 3.11.2021, tramite PEC – ns npg 64297 del 4.11.2021 perveniva da parte della ditta l'aggiornamento degli elaborati progettuali (da considerarsi come adeguamento spontaneo) richiesto in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi il 28.09.2021; tali elaborati in data 5.11.2021 venivano pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente per la libera consultazione.

CONSIDERATO



L'esito dei lavori compiuti in ogni riunione della Conferenza dei Servizi, tenutasi anche a seguito delle modifiche progettuali predisposte dalla Società proponente, nonché l'esito finale della stessa durante la quale i soggetti presenti si sono espressi favorevolmente alle realizzazione dell'opera.

#### CONSIDERATI

I pareri pervenuti e custoditi agli atti della pratica;

#### RITENUTO CHE:

a conclusione della fase istruttoria su esposta, ai fini dell'espressione del giudizio di compatibilità ambientale e del rilascio dell'autorizzazione, sulla base dell'istruttoria tecnica - coordinata dall'Organo Tecnico della Provincia di Alessandria delle risultanze in sede di Conferenza riportate nei relativi verbali sopra citati, dei pareri presentati dagli Enti interessati, nonché delle modifiche apportate al progetto a seguito della richiesta di integrazioni presentate dal proponente, si ritiene acquisibile il giudizio di compatibilità ambientale positivo avendo l'istruttoria svolta condotto ad una configurazione progettuale atta a contenere adeguatamente gli impatti.

#### Visti:

- L'art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.
- La Legge Regionale n. 40/1998, "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", e s.m.i.
- Il Decreto Legislativo 152/2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

#### Dato atto che:

- è stato espresso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/00 il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il Dirigente ad interim dichiara che il presente provvedimento è conforme alle vigenti Norme di Legge, allo Statuto e ai Regolamenti.
- la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

Tutto ciò premesso:

### DECRETA

- 1) Di esprimere ai sensi dell'Art. 27 bis D.Lgs. 152/06 giudizio positivo di compatibilità ambientale per la per Modifica Sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per attività di recupero e smaltimento rifiuti (operazioni R12, R13, D13,D14, D15) localizzato in FRAZ. TERRANOVA, STRADA MORTARA N.2 – CASALE M.TO (AL).
- 2) Di dare atto che con il presente Decreto viene espresso il giudizio di compatibilità ambientale e successivamente, con specifica Determinazione Dirigenziale, si procederà con il rilascio del provvedimento di modifica dell'AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla Ditta MARAZZATO , Soluzioni Ambientali SRL – avente sede legale in POLLEIN (AO) -Via Regione Autoporto n. 6.
- 3) Di stabilire che il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale depositata per l'istruttoria di VIA;
- 4) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza delle seguenti **condizioni e prescrizioni ambientali** di seguito riportate discendenti dai vari pareri e mentre le

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

indicazioni più strettamente gestionali emerse durante l'istruttoria tecnica saranno recepite all'interno della modifica di AIA di prossima emanazione:

**Comune di Casale Monferrato:**

Gli interventi che modifichino porzioni di sottosuolo non ancora manomesse dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Soprintendenza Archeologica del Piemonte. Richiedeva inoltre che gli Enti Tecnici partecipanti alla Conferenza dei Servizi valutassero l'efficacia del sistema di abbattimento delle emissioni odorigene previsto a progetto al fine di raggiungere il miglior risultato possibile con le tecniche oggi a disposizione:

**ASL.AL**

- dovrà essere verificata e monitorata la qualità dell'aria all'interno del capannone ospitante i box dotati di copertura, esistenti e di futura implementazione. Riguardo alla cadenza dei monitoraggi dovrà essere tenuto in considerazione il documento di valutazione dei rischi;
- Il sistema di compattazione dei big bags contenenti lane minerali, non dovrà trattare rifiuti contenenti amianto;
- In assenza di giudizio di qualità ed idoneità d'uso dell'acqua emunta dai pozzi dello stabilimento, dovrà essere garantita la distribuzione d'acqua potabile ai lavoratori. Sui rubinetti di distribuzione dell'acqua degli stessi pozzi dovrà essere riportata la dicitura "acqua non potabile"

**ARPA**

per verificare l'efficienza e l'effettivo dimensionamento dell'impianto a carboni attivi, si richiede di effettuare, oltre agli autocontrolli di messa a regime, autocontrolli per i primi 3 mesi di marcia regolare, a cadenza mensile. Riguardo il monitoraggio conoscitivo proposto dalla Ditta per la verifica dello stato di efficienza dei carboni attivi a partire dal 10° mese, si valuteranno i risultati ottenuti dal monitoraggio mensile precedentemente indicato e rapportato alla quantità d'aria in ingresso e relativo contenuto in COV per modulare la tempistica di controllo proposto dalla Ditta.

**(Condizione ambientale)**

Riguardo nello specifico ai COV, che possono essere utilmente utilizzati come misura speditiva anche per prevenire eventuali problematiche odorigene, si richiede che venga eseguita una misura istantanea mediante strumentazione a lettura diretta (PID, FID, sensori elettrochimici, etc..) con limite di rilevabilità non superiore a 0.1 ppm con cadenza mensile presso i cumuli presenti nelle aree di stoccaggio ed al perimetro dell'impianto avendo cura di individuare le condizioni meteorologiche e di attività maggiormente critiche dal punto di vista della diffusione degli odori. Si richiede di tenere traccia di tali rilevazioni insieme alle condizioni meteorologiche e di lavoro al momento della rilevazione, alle quali si possono aggiungere marker più specifici di sostanze odorigene presenti (ad es. NH<sub>3</sub>, H<sub>2</sub>S) quale strumento da inserire nel piano di gestione odori così da costituire uno storico di dati in grado di monitorare nel tempo le emissioni diffuse. Come gestione delle segnalazioni di disturbo si può inoltre prevedere la ripetizione delle misure speditive di COV ed eventuali marker specifici in concomitanza con le segnalazioni e loro registrazione e confronto con lo storico delle rilevazioni.

Come richiesto da ARPA e progettato dalla Ditta nelle integrazioni presentate, dovranno essere realizzati n. 3 nuovi piezometri, denominati Pz1, Pz2 e Pz3, i quali saranno ubicati rispettivamente uno a monte idrogeologico, lungo il confine ovest del sito e due a valle, posizionati lungo il confine est dell'area dell'impianto. I piezometri raggiungeranno la profondità di 12 metri da p.c. e saranno costituiti da una tubazione in PVC da 3". Arpa dovrà essere preventivamente informata sulla data di terebrazione dei 3 nuovi piezometri e sulla effettuazione della prima campagna di prelievo delle acque (cosiddetto bianco), la quale dovrà essere svolta in contraddittorio tra la ditta e ARPA – Dipartimento Sud – Est, con oneri analitici a carico del Proponente. **(Condizione ambientale)**

Dovrà essere condotta una campagna di rilevamento dei livelli sonori ai ricettori ad impianto avviato nella nuova configurazione progettuale, rimandando alla successiva Autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni generali inerenti il rispetto della normativa di settore;

La ditta dovrà realizzare la stazione meteorologica dotata di data logger al fine di monitorare la portata delle acque meteoriche che si immette nel corpo ricettore autorizzato (bacino disperdente) entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA modificata, in alternativa al misuratore di portata richiesto dall'Autorità competente. I dati registrati relativi ai volumi di acqua piovuti e alla portata scaricata al corpo ricettore dovranno essere trasmessi agli enti preposti per una valutazione di merito **(Condizione ambientale)**

Si richiede inoltre che venga comunicato al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere l'eventuale controllo dell'attuazione delle condizioni ambientali di competenza dell'Agenzia ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dell'art. 8 della L.R. 40/98

- 5) Di dare atto che il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali comporta quanto previsto dall'art. 29 commi 2 e 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto concerne le sanzioni, "Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali".
- 6) Di dare atto che la Società viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni, comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati e resta obbligata al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti e per tutte le prescrizioni e disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto.
- 7) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale stabilita in **cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Decorsa l'efficacia temporale sopraindicata senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti previsti dalla legislazione vigente non strettamente attinenti la materia ambientale di competenza di altre Autorità e non ricompresi nel presente provvedimento; in particolare, il Proponente dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei.
- 9) Di dare atto che il presente Decreto sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8, Legge Regionale 40/1998 e depositato presso l'Ufficio di Deposito della Provincia di Alessandria e presso l'Ufficio di Deposito della Regione.
- 10) Di inviare il presente provvedimento al Proponente e di dare informazione a tutti i soggetti interessati, intervenuti in Conferenza, dell'avvenuta pubblicazione in forma integrale sul sito Web istituzionale, nonché di metterne una copia a disposizione del pubblico presso l'apposito Ufficio di Deposito dell'Autorità competente.
- 11) Di rammentare che avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ed entro 120 ricorso straordinario al capo dello Stato;
- 12) Di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi i diritti di terzi.

- 13) Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Il Presidente della Provincia

Gianfranco Lorenzo BALDI